I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2371/2000 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi [1], in particolare l'articolo 8, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2358/71 prevede la possibilità per la Finlandia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, di concedere aiuti per alcuni quantitativi di sementi da foraggio e di sementi di cereali a motivo delle condizioni climatiche specifiche di tale paese.

(2) Sulla base delle informazioni fornite dalla Finlandia, la Commissione ha trasmesso al Consiglio la relazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2358/71, da cui risulta che gli aiuti concessi tra il 1995 e il 1999 non hanno inciso sugli scambi tra gli Stati membri. Di conseguenza, è opportuno mantenere la possibilità per la Finlandia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, di concedere aiuti per la produzione di sementi da foraggio e di sementi di cereali, ma prevedere che la Commissione presenti, anteriormente al 1° gennaio 2006, una nuova relazione corredata delle proposte necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2358/71, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Anteriormente al 1° gennaio 2006, la Commissione, sulla base delle informazioni fornite in tempo utile dalla Finlandia, trasmette al Consiglio una relazione sui risultati degli aiuti autorizzati, corredata delle proposte necessarie.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY

[1] GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 17).